

**La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di incapacità naturale di intendere e di volere
(Cassazione Civile, ord. 30 dicembre 2025, n. 34854)**

Nei procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, il giudice di merito è tenuto a nominare un curatore speciale per il minore quando emergano esigenze di tutela specifica, senza che la tardività della nomina comporti automaticamente la nullità del procedimento, purché il curatore possa svolgere efficacemente le proprie funzioni. L'ascolto diretto del minore non è obbligatorio se contrario al suo interesse, specie in presenza di grave coinvolgimento nella conflittualità genitoriale. La decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere disposta quando il comportamento dei genitori risulti pregiudizievole per il benessere psicofisico dei figli, con conseguente collocamento presso il genitore ritenuto idoneo e sospensione degli incontri con l'altro genitore, salvo rivalutazione futura. Il diritto all'assegno divorzile viene escluso in presenza di nuova relazione affettiva e di inattendibilità delle dichiarazioni reddituali.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere-Relatore
Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23016/2024 R.G. proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dall'avvocato MATTEO SANTINI
-ricorrente-

contro

B.B., curatrice speciale dei minori, rappresentata e difesa dall'avvocato B.B.

-controricorrente-

nonché contro

C.C.

-intimato-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2888/2024 depositata il 26/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI. Lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso depositato il 31 ottobre 2017 al Tribunale di Roma, A.A., chiese la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con C.C.

A.A. espone che in data 22 aprile 2012, dopo una lunga convivenza, aveva contratto matrimonio concordatario con C.C. e che dall'unione erano nati i figli D.D. ((Omissis)), E.E.((Omissis)) e F.F. ((Omissis)), e che, con decreto del 23 maggio 2014 il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato la loro separazione personale alle condizioni ivi indicate in forza delle quali i figli erano stati affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre ed obbligo di costui di corrispondere alla madre, per il mantenimento della prole, l'assegno perequativo mensile di Euro 500,00, con onere di ambo le parti di contribuire in egual misura al pagamento delle spese extra e che di tale regolamentazione aveva chiesto la modifica con ricorso del dicembre 2014 con cui aveva adito il Tribunale di Civitavecchia.

A.A. chiese che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con affidamento esclusivo dei figli alla madre, obbligo del padre di contribuire al loro mantenimento mediante il versamento della somma mensile di Euro 1.000,00, riconoscimento del diritto dell'istante a percepire l'assegno divorzile dal coniuge nella misura di Euro 1.300,00 mensili.

C.C. si costituì, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le ulteriori allegazioni e istanze della ricorrente, rappresentando che il Tribunale di Civitavecchia, esaminata la domanda di modifica delle condizioni economiche della separazione, aveva posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli mediante la corresponsione della somma mensile di Euro 600,00 e della moglie mediante la corresponsione della somma mensile di Euro 150,00; rilevava il contegno ostativo alla relazione padre-figli, e concludeva chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo di D.D., E.E. e F.F. ed il loro collocamento presso di sé, con possibilità della madre di vederli in modalità protetta o in subordine in forma libera o, in via ulteriormente subordinata, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori.

Nel corso del giudizio di primo grado, gli incontri tra i figli ed il padre, prima svolti in forma protette, venivano via via liberalizzati dal giugno 2018, all'esito dell'attività istruttoria espletata mediante monitoraggio e relazioni dei Servizi Sociali. Veniva, quindi disposta ed espletata CTU.

Con sentenza non definitiva n. 3882 del 2019 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.

In data 7 settembre 2019 era depositata la relazione peritale definitiva, da cui emergeva una situazione critica in ragione delle gravi carenze genitoriali riscontrate, della conflittualità insanabile tra le parti e delle inevitabili ripercussioni sul benessere psicofisico dei figli, fortemente compromesso. Alla luce della relazione della CTU, il G.I., in data 29.1.2020, disponeva l'affido dei

minori al Servizio sociale del Comune di C, stabiliva un ordinario calendario dei loro incontri con il padre, anche con pernotti, ordinava ai genitori di far proseguire la psicoterapia individuale ai figli D.D. e E.E. iniziata nel corso della CTU presso il professionista scelto di comune accordo, disponeva il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione della madre e del padre, mandava al S.S. di C di avviare le parti presso un centro per l'avvio di un percorso di terapia familiare, invitava entrambi a proseguire o intraprendere un percorso di psicoterapia individuale.

Con ordinanza collegiale del 31.1.2020 era nominata la Curatrice speciale per i minori.

Tanto il Servizio Sociale nelle proprie relazioni, quanto la Curatrice speciale nel corso dell'incontro con i minori del 17 giugno 2020 presso l'abitazione materna – dove allora abitavano tutti e tre i figli –, riscontravano il disagio vissuto dagli stessi, pregiudicati dalla persistente ed insanabile conflittualità genitoriale nella quale erano impropriamente coinvolti.

Il 4 novembre 2020 il Pubblico Ministero e la Curatrice speciale chiedeva disporsi la sospensione della responsabilità di entrambi i genitori sui tre minori, istanza alla quale il padre aderiva mentre la madre si opponeva.

Con ordinanza collegiale del 29 dicembre 2020 il Tribunale dichiarava la sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale sui tre figli minori nominando loro Tutore provvisorio il Sindaco di Cerveteri.

Espletata ampia ed articolata istruttoria, alla luce della CTU e delle relazioni del S.S., ed in accoglimento delle concordi richieste formulate in tal senso sia da detto S.S., sia dal Tutore, sia dalla Curatrice speciale, con la sentenza definitiva del 28.7.2022 il Tribunale, ritenuto che la madre aveva mantenuto atteggiamenti fortemente condizionanti sui due ultimi figli al fine di pregiudicare ai loro occhi la figura paterna e che il padre era in grado di assicurare un ambiente familiare adeguato ed accogliente, disponeva il collocamento della prole presso il padre e l'interruzione degli incontri madre-figli, stabilendo la loro possibile futura nuova calendarizzazione ad opera del Tutore all'esito di una valutazione psichiatrica della stessa ricorrente presso il competente Centro di Salute Mentale dell' ASL di riferimento territoriale, ovvero quello di L.

Dichiarava, poi, entrambi i genitori decaduti dalla loro responsabilità genitoriale, poneva a carico della madre l'obbligo di versare al padre l'assegno mensile di Euro 450,00 per contribuire al mantenimento dei tre figli, ferma la pari ripartizione fra loro delle spese straordinarie ai medesimi occorrenti.

Rigettava la domanda di assegno divorzile spiegata dalla ricorrente, dichiarando cessato l'obbligo dell'ex coniuge di versarle l'assegno di mantenimento a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status.

L'appello proposto da A.A. è stato respinto dalla Corte di appello di Roma, su conforme richiesta del padre e della curatrice speciale.

A.A. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, pubblicata il 26 aprile 2024, con sette motivi, illustrati con memoria. C.C. è rimasto intimato. La curatrice speciale ha replicato con controricorso e memoria.

La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

2.1. - Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. nonché dell'art. 78 c.p.c. Reputa la ricorrente che il Giudice di secondo grado avrebbe errato a non dichiarare la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio in ragione della nomina – a suo parere tardiva - del curatore speciale dei minori nel giudizio di primo grado. Sostiene che la tardività della nomina andava rilevata d'ufficio dal giudice giacché comporta la nullità del giudizio per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio.

In particolare, la ricorrente osserva che la procedura di divorzio dinanzi al Tribunale civile di Roma era stata incardinata il 31 ottobre 2017; che la curatrice speciale dei minori, Avv. Sara Menichetti, era stata nominata con ordinanza collegiale del 31 gennaio - 7 febbraio 2020 e la costituzione era avvenuta in data 27 marzo 2020; deduce che ciò era in contrasto con l'interesse dell'allora minore D.D. e degli altri due figli, ancora attualmente minorenni, rimasti estranei al procedimento che li riguardava e, in particolare alla stessa CTU, disposta anteriormente con provvedimento del Tribunale in data 21 novembre 2018.

2.2.- Il primo motivo è infondato.

Come chiarito da questa Corte, nei procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336 , commi 1 e 4, c.c., è tenuto a nominare al minore un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (che a sua volta provvederà a designare un difensore ai sensi dell'art. 336 , comma quarto, c.c.), determinandosi, in mancanza, la nullità del processo che, se rilevata in sede d'impugnazione, comporta la remissione della causa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354 , primo comma, e 383 , terzo comma, c.p.c. (Cass. n. 40490/2021).

Nel presente caso, come chiarito dalla Corte distrettuale, la nomina del curatore speciale è avvenuta in primo grado quando ciò si è reso necessario e cioè "quando, nel corso dell'istruttoria, era emersa la necessità di estendere il giudizio alla responsabilità di entrambi i genitori, in precedenza l'oggetto del procedimento essendo riferito alla regolamentazione delle questioni correlate alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio." (fol.13); in relazione alle sopravvenute tematiche afferenti ai procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., quindi, il curatore speciale ha potuto svolgere tutte le sue funzioni in rappresentanza dei minori, senza pregiudizio alcuno all'esercizio del diritto di difesa, di cui non ha lamentato alcuna lesione, rispetto alla loro posizione processuale.

3.1.- Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 2, con riferimento agli artt. 3 , 21 e 111 Cost., all'art. 12 Convenzione di New York del 20-11-1989, all'art. 6 Convenzione di Strasburgo del 25-1-1996 e all'art. 23 regolamento CE n. 20 01/2003, per l'omessa audizione dei minori in ordine al regime di affidamento e di collocamento più adeguato alle esigenze degli stessi nonché dell'art. 315-bis c.c. ed art 473 bis.4 , secondo comma c.p.c. La ricorrente si duole che i due minori E.E.e F.F.non siano stati ascoltati dai giudici, in ordine al regime di affidamento nonché di collocamento più adeguato alle esigenze dei minori stessi, nonostante la sua espressa richiesta e lamenta che nella sentenza impugnata sia stata omessa la motivazione giustificativa della mancata audizione diretta dei minori in ordine alla scelta del regime di frequentazione e collocazione rispondente al loro prevalente interesse.

3.2.- Il secondo motivo è infondato.

Giova rammentare che nei procedimenti minorili, il giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore non può decidere senza ascoltarlo, se questo sia capace di discernimento, salvo che l'ascolto sia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo, sicché, ove il minore non abbia compiuto dodici anni e vi sia espressa richiesta di procedere all'incombente, deve valutare se lo stesso sia in grado di esprimere una propria opinione sulle questioni che lo interessano e di tale valutazione deve essere fornita una motivazione, tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all'età che rende l'ascolto obbligatorio, determinandosi altrimenti la nullità della decisione assunta (Cass. n. 32359/2024); tuttavia, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito (Cass. n. 437/2024).

Nel caso in esame, contrariamente a quanto assume la ricorrente, la Corte di appello ha espressamente respinto il gravame formulato avverso la decisione di primo grado sul punto, rimarcando che il Tribunale aveva rettamente motivato circa le ragioni che lo avevano indotto a non procedere all'incombente, peraltro non richiesto dalla curatrice speciale che aveva proceduto al diretto ascolto dei minori, perché contrario all'interesse della prole ed ha rimarcato che non ricorreva alcuna nullità in ragione del mancato ascolto da parte dei giudici, atteso che i minori erano stati "ripetutamente ascoltati dagli operatori del S.S., dal medico dello TSMREE dell'ASL in Ladispoli (alla presenza dei due genitori rispettivamente loro collocatari), dalla C.t.u. e dalla Curatrice speciale che li rappresenta in giudizio" (fol.13).

La Corte di merito, con articolata e compiuta motivazione, ha puntualizzato che "A mente del disposto di cui all'art 336 bis co. 1 c.c. (oggi dell'art 473-bis.4 co 2 c.p.c.) il loro ascolto certamente non solo era, ed è, manifestamente superfluo ma si sarebbe posto, e si porrebbe, in contrasto con il loro interesse. Da tutti gli approfondimenti istruttori compiuti è, infatti, emerso il loro duraturo ed assolutamente nocivo coinvolgimento diretto nella conflittualità genitoriale, spintosi fino al punto di esser stati indotti ad assumere il ruolo di investigatori del comportamento dell'un genitore per riferire all'altro, di esser stati sottoposti ad interrogatori nel corso dei procedimenti penali attivati sempre dall'uno contro l'altro genitore, di doversi difendere (D.D.) dalla querela sporta contro di lui dalla madre, o di esser indotti da detto clima a diventare essi stessi (sempre D.D.) denunzianti contro uno dei genitori. Ancora nell'ultima relazione del S.S. di Cerveteri si legge che i ragazzi, "sono stati ascoltati in diverse occasioni anche dal Tutore delegato e dal Curatore speciale e si riscontra in loro una profonda sofferenza e confusione determinata dall'azione continua e ripetuta di coinvolgimento nelle questioni giuridiche e processuali attive ormai da anni". (fol.13).

La censura si rivela, pertanto, infondata, in quanto la Corte di merito ha attentamente e congruamente esaminato il gravame svolto in tema di ascolto dei minori e lo ha respinto rimarcando, all'esito di una ampia e circostanziata motivazione, che "Occorreva, ed occorre, pertanto,

assolutamente evitare di sottoporli (n.d.r., la prole) oltre allo stress che inevitabilmente deriverebbe loro da un ulteriore coinvolgimento diretto nell'iter procedurale." (fol. 13).

Invero, come opportunamente e condivisibilmente ha osservato il PG "Nell'articolata motivazione, la Corte di Appello per un verso richiama le posizioni assunte dai ragazzi ripetutamente interfacciatisi con gli esperti e, per altro verso, le difficoltà che questi ultimi hanno vissuto nel corso degli anni perché coinvolti direttamente nel conflitto familiare che li ha esposti anche al senso di colpa per le decisioni via via assunte in pregiudizio dei genitori.

Per completezza, giova, infine, rilevare che è stato lo stesso curatore speciale dei minori a segnalare che l'ascolto non sarebbe stato opportuno per le ragioni recepite dal Tribunale riferendo di essersi fatto portatore delle loro istanze e esigenze."

4.1.- Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere omesso la Corte distrettuale di esaminare un fatto decisivo ai fini delle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio. A parere della ricorrente, la decisione sarebbe errata laddove – riportandosi alle conclusioni formulate dal CTU, nonché riportando nella sentenza stralci della relazione peritale – ha tuttavia omesso di valutare che il Consulente Tecnico d'Ufficio non aveva risposto alle osservazioni sollevate dal Consulente di parte, omettendo in tal modo di valutare fatti tecnici decisivi ai fini della definizione del giudizio.

La ricorrente si duole, inoltre, che la CTU non abbia preso in considerazione la circostanza che l'ulteriore separazione intervenuta tra l'odierna ricorrente ed il padre del suo quarto figlio, avvenuta successivamente a quella per cui è causa, risulti priva di conflittualità, come emergerebbe dalle osservazioni del C.T. di parte, e si duole che la consulente d'ufficio non abbia inteso ascoltare il padre del suo quarto figlio.

4.2.- Il terzo motivo è inammissibile.

Va osservato che l'istante non ha articolato la censura confrontandosi con la previsione della tipologia di vizio contemplata dalla norma. Infatti il ricorrente, quando denunci l'omesso esame di un fatto decisivo, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014 ; Cass. Sez. U. n. 8054 del 7 aprile 2014 ; Cass. n. 13716 del 05/07/2016 ; Cass. n. 24830 del 20/10/2017).

Invero, sotto un primo aspetto va rimarcato che le osservazioni del CTP alla CTU che - a parere della ricorrente – non sarebbero state prese in esame (fol. 11 ric.) non riguardano fatti storici specifici di cui sia evidenziata la decisività, né attengono direttamente alla CTU, ma consistono in critiche rivolte ai Servizi Sociali di Cerveteri. Sotto un secondo profilo va osservato che le doglianze circa il mancato ascolto del padre del quarto figlio della ricorrente afferiscono a circostanze (presunta qualità dei rapporti con il nuovo compagno a seguito della cessazione della relazione con quest'ultimo) non accertate e di cui non viene evidenziata né la decisività, né alcun diretto collegamento con le parti in causa.

La censura si rivela inammissibile anche ove denuncia la violazione dell'art.116 c.p.c.

La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleggi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuire un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), ovvero quando la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione e il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dedotto tali violazioni riferite alle norme che regolano la valutazione delle prove, ma ha semplicemente affermato che la Corte d'Appello ha operato un giudizio che non ha tenuto di aspetti - a suo parere - ritenuti rilevanti senza, tuttavia, come già detto, avere indicato specifici fatti storici decisivi di cui sia stato omesso l'esame.

5.1.- Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. - erronea valutazione delle prove consistenti nelle relazioni elaborate dai Servizi Sociali competenti ed omessa valutazione della documentazione in atti. La ricorrente svolge ulteriori critiche avverso la sentenza impugnata, lamentando che sia stata pronunciata sulla base di risultanze istruttorie costituite dalle relazioni degli assistenti sociali omettendo, tuttavia, di considerare che le stesse sono state elaborate in maniera non corretta, in totale spregio del ruolo di imparzialità che il Servizio Sociale dovrebbe assumere nell'espletamento del proprio incarico, come ripetutamente dedotto e pretesamente documentato dalla sua difesa.

5.2.- Richiamando quanto già affermato nell'esame del motivo che precede in relazione alla denuncia di violazione dell'art.116 c.p.c., anche il quarto motivo risulta inammissibile, perché le critiche svolte non si confrontano sotto nessun profilo con la statuizione che ha dato conto approfonditamente della situazione psicologica e personale dei minori, della loro condizione psicologica e della criticità, non superata, nei rapporti con la madre, valutando diffusamente tutte le complesse risultanze istruttorie al fine di individuare la decisione più confacente all'interesse della prole (fol.13/19).

6.1.- Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti quali l'uso della violenza domestica perpetrata in danno della ex moglie nonché dei figli. La sentenza emessa dai Giudici del secondo grado di giudizio è illegittima e lesiva dei diritti dell'odierna ricorrente laddove gli stessi hanno fondato la propria decisione omettendo completamente di esaminare un fatto decisivo oggetto di contestazione e consistente nelle ripetute violenze perpetrate dal C.C. in danno della sua ex moglie. La ricorrente sostiene poi di non essersi rifiutata di sottoporsi ai prescritti controlli psichiatrici ma - al sol fine di non incorrere nuovamente in quello che ella definisce come contesto affetto da "inquinamento ambientale" - di avere deciso di sottoporsi ad una valutazione da parte dell'Asl Roma 4 (portante data 18.8.2022) da cui non solo risultava che la stessa non era affetta da patologie psichiatriche e che non vi erano impedimenti di natura psichiatrica per la frequentazione da parte di questa madre della prole, ma anche che la medesima nel tempo avrebbe seguito un percorso di sostegno genitoriale ed educativo domiciliare.

Sostiene, quindi, che nessun rifiuto le può essere attribuito in tal senso avendo proceduto in tal senso perché temeva di non essere valutata anche sotto tale aspetto con la dovuta e necessaria imparzialità.

6.2.- Il quinto motivo è inammissibile perché la ricorrente non si confronta con la statuizione impugnata e ripropone la censura svolta in appello, sostanzialmente sollecitando un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, conforme alle sue aspettative su circostanze che non hanno trovato conferma nella fase di merito; insiste, inoltre, a spiegare la sua condotta (incontestata) prospettando una imparzialità dei Servizi Sociali competenti territorialmente che non ha trovato alcun riscontro nella fase di merito del giudizio.

7.1.- I motivi sesto e settimo vanno esaminati congiuntamente per connessione perché concernono la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in esecuzione del dovere di solidarietà "post coniugale" tra i coniugi formulata dalla A.A.

7.2.- Il sesto motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 2697 c.c. Secondo la ricorrente la Corte di Appello di Roma avrebbe omesso di esaminare la documentazione necessaria ed essenziale ai fini della decisione della controversia de quo in punto di diritto all'assegno divorzile posto che dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nonché dalle dichiarazioni reddituali emergeva inequivocabilmente che ella svolgeva lavori occasionali e che la sua situazione economica era estremamente precaria, che in ragione dell'età risultava difficoltoso l'inserimento nel mondo del lavoro.

7.3.- Il settimo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 2697 c.c. La ricorrente si duole che la Corte di merito abbia escluso il diritto all'assegno divorzile, avendo ritenuto ancora in corso la relazione affettiva con il padre del suo quarto figlio, relazione che, invece, non era più in atto già al momento dell'introduzione del giudizio di appello.

7.4.- Il sesto e il settimo sono infondati.

A differenza di quanto assume la ricorrente che non coglie la ratio decidendi, la Corte di merito ha preso in considerazione le complessive emergenze istruttorie evidenziando proprio l'inattendibilità dei redditi dichiarati dalla ricorrente, a fronte delle spese sostenute e del mutuo contratto nel corso degli anni, ritenuti indicativi di una capacità reddituale maggiore di quella dichiarata. Ha, inoltre evidenziato, che la scelta di iniziare una nuova relazione more uxorio accompagnata dalla nascita di un figlio aveva segnato in maniera definitiva la cessazione degli obblighi di solidarietà post coniugale connessi al precedente matrimonio, di talché la circostanza della conclusione sopravvenuta della nuova relazione non poteva connotarsi di decisività, né spiegare alcun effetto in relazione alla domanda di assegno divorzile a contenuto assistenziale. Va aggiunto, infine, che la Corte distrettuale ha accertato anche che "Tanto meno ella ha allegato, né dimostrato, di aver in passato concordato con il marito rinunce ad occasioni di lavoro e che dalle stesse sarebbe derivato un incremento del patrimonio di famiglia o di quello personale del coniuge." con statuizione di rigetto dell'assegno divorzile anche sotto il profilo perequativo-compensativo che non risulta attinta da specifica censura.

8.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo e la parte soccombente, condannata a rifondere le spese processuali a favore della controparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dovrà effettuare il versamento in favore dello Stato (Cass. n. 7504/2011 ; Cass. n. 25653/2020 ; Cass. n. 14688 del 26/05/2023).

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 52 .

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in favore dello Stato in relazione alla parte ammessa al gratuito patrocinio in Euro 3.000,00 Euro , oltre spese prenotate a debito;
- Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio il contributo unificato, ove dovuto;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 52 .

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2025.

